

SINTESI DELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA D'APPELLO

Il **15 aprile 2010** arrivano le motivazioni della corte d'Appello di Genova che spazzano via ogni dubbio, affermando che i pubblici ufficiali che si trovavano nella caserma di Bolzaneto sapevano perfettamente quanto stava succedendo. Scrivono i giudici: *“Non è logico né intellettivamente credibile, a meno che si decida di attribuire ai pubblici ufficiali impiegati a Bolzaneto, anche in posizioni apicali, una totale cieca stupidità e impermeabilità alla percezione e al giudizio, affermare che, transitati per il corridoio, cioè per quel luogo di dimensioni ridotte, nel momento in cui si fossero interrotte le condotte di tortura o i trattamenti inumani e degradanti, tutto fosse tornato come d'incanto tranquillo e silenzioso, e null'altro fosse percepibile”*. Dunque, i pubblici ufficiali sapevano quello che stava succedendo, con oltre duecento persone picchiate, insultate e derise, obbligate a stare in piedi per ore con le braccia alzate, denudate, private di tutto, lasciate senza mangiare e senza bere sdraiate sul pavimento in mezzo a urina, vomito e sangue.

Nelle oltre 700 pagine, i giudici ricordano profili costituzionali incontrovertibili e necessari per definire la responsabilità degli imputati nonostante l'intervenuta prescrizione. Responsabilità che comunque resta da un punto di vista civile, cui gli imputati sono tutti chiamati. Ma prima di affrontare la responsabilità civile, i giudici dell'Appello ribadiscono che quanto è successo si profila come una violazione del dettato Costituzionale, soprattutto quando è perpetrato da un pubblico ufficiale.

Si legge nelle motivazioni: *“Richiamarsi platealmente al nazismo e al fascismo, al programma sterminatore degli ebrei, alla sopraffazione dell'individuo e alla sua umiliazione, proprio mentre vengono commessi i reati contestati o nei momenti che li precedono e li seguono, esprime il massimo del disonore di cui può macchiarsi la condotta del pubblico ufficiale”*.

C'è un altro profilo giuridico sottolineato dai giudici della Corte che nelle motivazioni sostengono come anche le famiglie delle vittime dei soprusi e delle vessazioni hanno subito un danno dalla rottura del patto fiduciario con le istituzioni che devono garantire la cittadinanza: *“Se la famiglia è il luogo dove nasce e si sviluppano il concetto e la natura del rapporto di cittadinanza, che vive di quel patto di fiducia con le istituzioni che lo devono garantire, la distruzione di quel patto di fiducia operato attraverso l'arresto, la detenzione e la sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti di chi esercita il suo diritto costituzionalmente garantito, lede*

profondamente il diritto sancito dall' art 2 della Costituzione del quale la famiglia è destinataria”.

Per quanto riguarda le responsabilità personali, nonostante la prescrizione dei loro reati, la corte affronta la figura di **Alessandro Perugini**, affermando che l'ex vicecapo della Digos di Genova era a conoscenza di quanto stava accadendo ai ragazzi fermati e portati nella struttura di polizia.

La corte d' Appello ricava la consapevolezza che Perugini, per il quale i giudici hanno disposto il non doversi procedere per avvenuta prescrizione, *“aveva l'assoluta contezza dell'antigiuridicità delle condotte che, anche nella percezione intellettuale del pubblico ufficiale, vengono percepiti come fatti estranei al sistema giuridico dei Paesi occidentali, caratterizzato questo da principi insuperabili di garanzie all'integrità fisica e morale del soggetto e al diritto di non essere privati della libertà senza la pronuncia di un'autorità giudiziaria”.*